

TRIBUNALE DI ASTI

In composizione collegiale, riunito in persona dei Giudici:

- dott. Paolo Rampini, presidente
- dott. Marco Bottallo, relatore
- dott. Andrea Carena, giudice

R.G. 9/2017 CONC P.zu
REP. 25/2017
SIECC

letti gli atti del procedimento R.G. 9/2017, promosso con ricorso *ex art.* 161, 6° comma, c.p.c. in data 7 dicembre 2017 dalla società **U.C.I.C. - UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE s.r.l.**, con sede in Asti, via Valmanera n. 44 (partita IVA 00059050054), in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa Enrica Roberta Pronzato, rappresentata e difesa dal prof. avv. Maurizio Irrera, presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Torino, c.so Marconi n. 7;

sentita la relazione del dott. Marco Bottallo, Giudice delegato alla procedura;

in esito all'udienza camerale del 9 maggio 2019, chiamata per l'omologazione del concordato preventivo;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., depositato in data 7.12.2017, la U.C.I.C. s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo depositando un ricorso attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, con proposta di carattere liquidatorio incentrata sulla cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio dell'istante. In particolare, il piano concordatario, successivamente presentato nel rispetto del termine concesso dal Tribunale, prevede: la cessione del ramo di azienda oggi oggetto di contratto di affitto in favore della ditta COLORIFICIO A. & B. CASATI S.p.A., per il quale vi è proposta irrevocabile di acquisto da parte della stessa affittuaria; la prosecuzione del contratto di affitto del predetto ramo di azienda sino alla cessione della stessa mediante procedura competitiva e incasso dei canoni corrisposti da COLORIFICIO A. & B. CASATI S.p.A.; la cessione di tutti i cespiti aziendali e del magazzino non facenti parte del suddetto ramo di azienda; l'incasso dei crediti; un apporto di finanza esterna per il complessivo importo di Euro 1.200.000 da parte della socia Enrica PRONZATO a titolo gratuito e con rinuncia alla ripetizione).

In tal modo si prevede di realizzare la liquidità necessaria a soddisfare i creditori secondo le seguenti percentuali:

- il pagamento per intero dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti, dei professionisti, degli agenti e dell'IVA di rivalsa;

1



- il pagamento dei crediti privilegiati delle imprese artigiane sino a concorrenza dell'attivo patrimoniale nella misura del 16,11% con degrado al chirografo della parte residua e soddisfacimento della stessa nella misura del 70%;
- il pagamento dei crediti privilegiati di natura previdenziale e tributaria nella misura del 26%, stante l'incapienza del patrimonio societario e il conseguente degrado al chirografo, fermo restando il riconoscimento della natura privilegiata dei debiti in questione;
- il pagamento dei crediti chirografari delle banche e di quelli privilegiati ex. D.L. 24/01/2015 Art. 8 bis nella misura del 26%;
- il pagamento di tutti gli altri crediti chirografari nella misura del 25,4%.

È stata inoltre prevista la suddivisione dei creditori in quattro classi secondo i seguenti criteri: classe 1 composta dai crediti ex art. 2751 bis n°5 da soddisfarsi, per la parte degradata al chirografo, nella misura del 70,0%; classe 2 composta dai crediti previdenziali privilegiati degradati al chirografo da soddisfarsi nella misura del 26%; classe 3 composta dai crediti tributari privilegiati degradati al chirografo da soddisfarsi nella misura del 26%; classe 4 composta dai crediti privilegiati ex. D.L. 24/01/2015 Art. 8 bis e dai debiti chirografari verso le banche da soddisfarsi nella misura del 26,0%; classe 5 composta dai crediti chirografari dei fornitori, dai crediti tributari chirografari, dai crediti previdenziali chirografari e da tutti gli altri crediti chirografari, da soddisfarsi nella misura del 25,4%;

Con decreto del 6.7.2018 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori per il 27.11.2018.

All'adunanza dei creditori il commissario ha illustrato la relazione redatta ai sensi dell'art. 172 l.f. e si è quindi proceduto alle operazioni di voto; all'esito dell'adunanza si è dato atto che, considerando i voti espressi nel corso dell'udienza nonché di quelli precedentemente pervenuti non era ancora stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 177, comma 1, l.f.

Nei successivi venti giorni sono pervenuti ulteriori voti favorevoli che hanno comportato il raggiungimento sia della maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto sia della maggioranza nel maggior numero di classi (segnatamente nelle Classi n. 1, n. 4 e n. 5), come risulta dalla comunicazione del Commissario del 21.12.2018.

Ne è conseguita la fissazione da parte del Tribunale dell'udienza del 9.5.2019 per l'omologazione del concordato. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato alla ricorrente e notificato, a cura di questa, ai creditori dissenzienti e al commissario giudiziale.

Nel rispetto del termine di legge si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, la quale si è opposta



all'omologazione. Si è altresì costituito in giudizio il Commissario giudiziale il quale ha espresso parere favorevole all'omologazione.

All'udienza del 9.5.2019 l'avv. Irrera per la società ricorrente ha provveduto al deposito degli atti notificati ai creditori dissenzienti come per legge; l'Agenzia delle Entrate, rappresentata dai propri funzionari delegati dall'Avvocatura dello Stato, ha ribadito l'opposizione all'omologa illustrandone le ragioni; il Commissario Giudiziale ha depositato una memoria integrativa, alla luce delle eccezioni formulate dall'Agenzia delle Entrate, confermando il proprio parere favorevole all'omologa; anche la U.C.I.C. ha depositato una memoria difensiva, in replica a quanto osservato dall'Agenzia delle Entrate, insistendo per l'omologa del concordato.

Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo debba essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Va innanzitutto esaminata l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la quale si articola, in sintesi, nei seguenti due profili di censura: i) assenza della specifica attestazione di convenienza per l'Erario della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare; ii) violazione dell'art. 161, comma 2, lett. e) l.f. per incertezza e aleatorietà della proposta di pagamento dei crediti erariali.

Entrambe le censure appaiono infondate.

Sotto il primo profilo si osserva infatti che con decreto del 14.6.2018 il Tribunale aveva invitato la società ricorrente a integrare l'attestazione prevista dall'art. 160, comma 2, l.f., rilevando che quella allegata alla domanda di concordato faceva esclusivo riferimento al credito privilegiato per IVA.

La U.C.I.C. ha ottemperato al suddetto provvedimento depositando in data 29.6.2018 una relazione integrativa a firma del dott. Giorgio Rosso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) l.f., il quale ha integrato la relazione ex art. 160, comma 2, precisando e attestando che la proposta concordataria costituisce la miglior soluzione soddisfattiva in favore di tutti i creditori muniti di privilegio generale (ivi compreso pertanto l'Erario), atteso che essa consente, mediante l'apporto di finanza esterna derivante dalla liquidazione di quanto spettante alla socia Enrica Pronzato quale titolare della quota del 50% della Immobiliare Valmanera s.s., di soddisfare, seppur parzialmente, i predetti crediti privilegiati in misura maggiore rispetto a quella che sarebbe consentita dalla liquidazione delle sole attività sociali.

Ne consegue che appare soddisfatto il requisito formale costituito dalla produzione dell'attestazione che la proposta concordataria consente il soddisfacimento dei crediti privilegiati e in particolare di quelli erariali in misura non inferiore a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione in sede fallimentare.

Oltre che sotto il predetto profilo formale, la censura sollevata dall'Agenzia delle Entrate appare infondata anche nel merito.



Al riguardo si osserva che secondo l'Agenzia l'alternativa fallimentare sarebbe più conveniente per l'Erario in quanto consentirebbe l'esperimento delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società ricorrente e il conseguente recupero, a titolo di risarcimento dei danni, di una somma che, quand'anche non superiore all'apporto di finanza esterna, confluirebbe nella massa attiva del fallimento; detta somma verrebbe pertanto distribuita tra i creditori secondo l'ordine derivante dalle cause di prelazione, quindi con un beneficio per i creditori privilegiati come l'Erario, mentre l'apporto di finanza esterna, in quanto non rientrante nella massa sociale, può essere liberamente distribuito dalla società per soddisfare anche i creditori chirografari, così riducendo la percentuale riconosciuta in favore dei privilegiati.

Tale assunto appare tuttavia destituito di fondamento alla luce delle condivisibili osservazioni svolte dal commissario giudiziale nella memoria integrativa depositata in data 9.5.2019.

Il Commissario ha infatti in primo luogo determinato la somma che dovrebbe essere ricavata dall'azione di responsabilità per garantire il soddisfacimento dei crediti tributari nella stessa misura prevista nella proposta concordataria, quantificandola in € 1.005.357,00 nell'ipotesi di realizzo in sede concordataria più favorevole per i creditori (c.d. best case) e in € 1.092.946,00 nell'ipotesi più sfavorevole (worst case). Il Commissario ha quindi evidenziato che assumendo quale criterio di quantificazione del danno quello adottato dall'attuale giurisprudenza di legittimità, consistente nel raffronto tra la situazione effettivamente realizzatasi e quella che sarebbe conseguita all'interruzione immediata dell'attività, il danno risarcibile sarebbe pari a € 863.299,93 di talché, anche ipotizzando un esito totalmente vittorioso della causa e l'integrale recupero della somma riconosciuta in sede giudiziale, non ne deriverebbe comunque un grado di soddisfacimento per l'Erario maggiore rispetto a quello indicato nelle previsioni concordatarie.

Il Collegio, condividendo pienamente l'*iter* argomentativo e le conclusioni cui è giunto il Commissario giudiziale, ritiene pertanto che le obiezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate in merito alla convenienza della proposta debbano essere disattese, risultando per contro che anche il credito erariale possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto all'alternativa fallimentare.

L'Agenzia ha in secondo luogo contestato la violazione dell'art. 161, comma 2, lett. e) l.f. sostenendo che la proposta di concordato sarebbe incerta e aleatoria considerato che: i) non vi sarebbe certezza sull'apporto di finanza esterna in quanto ancorato alla liquidazione della società Immobiliare Valmanera s.s. e non alla mera liquidazione della quota societaria posseduta dalla sig.ra Enrica Pronzato; ii) le tempistiche di pagamento sarebbero eccessivamente dilazionate; iii) non si sarebbe tenuto conto del valore dei marchi aziendali; iv) i crediti da recuperare sarebbero

4



stati eccessivamente svalutati; v) l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, allegata alla proposta, sarebbe inferiore al valore stimato della stessa.

Neppure tali censure appaiono idonee a evidenziare l'illegittimità della proposta.

Deve infatti osservarsi che il controllo del Tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, tenuto conto della sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 1521/2013 consiste: 1) nella verifica circa la fattibilità giuridica del piano (id est accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (id est assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari). Resta escluso dal sindacato del Tribunale il controllo circa la fattibilità economica del concordato, affidata in via esclusiva al ceto creditorio (cfr. Cass., 24970/2013 e con riferimento al concordato liquidatorio Cass., 13817/2011).

La censura relativa all'incertezza dell'esito della liquidazione della società Immobiliare Valmanera s.s., attenendo alla fattibilità economica del piano, esula pertanto dal controllo di legittimità demandato al Tribunale, che deve unicamente verificare che i creditori abbiano espresso il proprio voto dopo essere stati adeguatamente informati. Tale onere informativo nel caso di specie appare correttamente assolto essendo stata prodotta una perizia di stima asseverata, a firma del dott. Giorgio Zanatta, che ha determinato in € 1.700.000,00 il valore della quota di proprietà della sig.ra Pronzato. La predetta valutazione è stata poi recepita nella relazione ex art. 160, comma 2, l.f. dell'attestatore dott. Rosso, il quale ha espressamente dichiarato di condividere i criteri di valutazione adottati dal perito.

In merito alla stima dell'azienda e in particolare all'eccezione di omessa valutazione dei marchi si osserva che, oltre alla documentazione e alle relazioni già allegate alla domanda, è stata depositata la relazione di stima redatta dal dott. Matteo Rellecke Nasi all'uopo incaricato dal Commissario Giudiziale.

Dalla relazione emerge che anche i marchi sono rientrati nell'oggetto della valutazione, essendo stati dettagliatamente indicati nel paragrafo 6, intitolato appunto "L'oggetto della valutazione" e volto a descrivere i beni facenti parte del complesso aziendale attualmente concesso in affitto e di cui è stata prevista la cessione in sede di concordato mediante procedura competitiva. Il perito stimatore ha inoltre compiutamente indicato i metodi di valutazione seguiti, consentendo così ai creditori di esprimere un voto informato anche in relazione a tale elemento della proposta.

Appare altresì infondata l'eccezione secondo cui l'offerta irrevocabile di acquisto del predetto ramo di azienda già formulata dall'attuale affittuaria per il prezzo di € 300.000,00 sarebbe inferiore al valore di stima. Il dott. Rellecke Nasi ha infatti indicato il valore da porre a base d'asta nell'importo



di € 292.500,00, ritenendo congruo applicare una percentuale di abbattimento del 25% rispetto al valore del ramo di azienda stimato nell'ottica della continuità aziendale (pari a € 390.000,00), anche al fine di tenere conto della crisi del settore. In ogni caso, essendo previsto, in conformità al dettato legislativo, che la vendita avvenga mediante procedura competitiva, l'eventuale maggior valore che dovesse emergere dal mercato risulterà comunque salvaguardato.

Quanto alla svalutazione dei crediti da recuperare, ritenuta eccessiva dall'Agenzia, si osserva come si tratti di una valutazione prudenziale, effettuata dalla ricorrente (e successivamente dal Commissario giudiziale ai fini della relazione ex art. 172 l.f.) in un'ottica di tutela del ceto creditorio, onde evitare che l'attivo concordatario possa essere sovrastimato e il conseguente rischio che le percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta non siano poi rispettate. La svalutazione dei crediti non implica quindi alcuna rinuncia a pretendere in sede di esecuzione del concordato l'intero ammontare dovuto di talché anche sotto tale aspetto non appare ravvisabile alcun profilo di illegittimità.

Quanto infine alle tempistiche di pagamento, ritenute eccessivamente dilatate dall'Agenzia, si osserva come la durata prevista del piano, indicata in quattro anni, appaia ragionevole, essendo in linea con i termini di durata massima delle liquidazioni concorsuali previsti dalla normativa vigente (legge n. 89/2001).

Alla luce di quanto precede l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate non appare pertanto meritevole di accoglimento.

Sussistono quindi le condizioni per l'adozione del provvedimento di omologa, apparendo per il resto sufficiente richiamare, in punto fattibilità giuridica del concordato, quanto già osservato in sede di ammissione della domanda. Risulta altresì verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato, come sopra esposto.

Si evidenzia, infine, che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dal commissario giudiziale e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui il commissario giudiziale deve sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

6



Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105-108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologa del concordato preventivo di cui in premessa, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società U.C.I.C. - UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE s.r.l., con sede in Asti, via Valmanera n. 44 (partita IVA 00059050054), in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa Enrica Roberta Pronzato, rappresentata e difesa dal prof. avv. Maurizio Irrera, presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Torino, c.so Marconi n. 7;

2) nomina liquidatore giudiziale il dott. Giovanni Michele Sibona, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;

- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108*ter*, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del



- comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
 - il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 - il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;
 - il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
 - il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
 - il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
 - le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
 - il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
 - il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere

8



adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;

- il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto precedente;

- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

- riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;


3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 30.5.2019

Il giudice estensore
Marco Boffalo



Il Presidente
Paolo Rampini



Dopo il
Tribunale il 7 GIU 2019
IL CANCELLIERE
Funzionaria
LA ROSA CLOTILDE



9

